Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 81 DEL 21/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(NUOVA IMU EX. L. 160/2019)- APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno **2022** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Assente Giustificato
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Assente Giustificato
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Assente Giustificato
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Assente Giustificato
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Assente Giustificato
Caselli Giorgio	Consigliere	Assente Giustificato
Maioli Luca	Consigliere	Assente Giustificato

Totale presenti:10

Totale assenti:7

Assiste il Segretario Comunale **Rinaldi Silvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Ferrari Emanuele** nella qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Rivi Nicola – Pigoni Paolo– Fiori Sabrina

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 30 luglio 2020, si è proceduto a nuova approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 sopra richiamata che ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC,

DATO ATTO che dalla approvazione ad oggi sono intercorsi alcuni provvedimenti normativi e sentenze che rendono necessario un adeguamento normativo del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria e precisamente:

- Il decreto direttoriale 29 luglio 2022 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU sostitutivo di quello disciplinato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 (formulato in modo tale da tenere conto anche delle agevolazioni IMU intervenute nel periodo della emergenza epidemiologica) ;
- Il D.L. 73/2022 art. 35, comma 4, che ha differito la dichiarazione IMU 2022, relativa all'anno d'imposta 2021 , **dal 30 giugno al 31 dicembre 2022;**
- L'art. 78 del DL 104/2020 che esonera da IMU per la seconda rata 2020 e per gli interi anni 2021 e 2022 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- La disciplina emergenziale dettata da varie norme in corso di pandemia da COVID 19 ed in particolare l'art. 177 del D.L 34/2020 che ha disciplinato i casi di esenzione della rata di acconto IMU 2020 ; l'art. 78 del D.L. 104/2020 che ha esteso l'esenzione alla rata di saldo IMU 2020 , l'art. 9 comma 1, del D.L. 137/2020 che ha allargato l'esenzione dal versamento della rata di saldo 2020 a immobili in cui venivano esercitate particolari attività contrassegnate da specifici codici ATECO , l'art. 6-sexies del D.L. 41/2021 che ha disposto l'esenzione della rata di acconto IMU 2021 per gli immobili posseduti e gestiti direttamente da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che svolgono attività di impresa arte o professione o produttivi di reddito agrario aventi i requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto per riduzioni di fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019; l'art. 4-ter del D.L. 73/2021 che ha previsto l'esenzione IMU 2021 relativamente agli immobili posseduti da persone fisiche per i quali è stato emesso un provvedimento di convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021;
- L'art 1, comma 48, della legge 178/2020 ha previsto che a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'IMU è ridotta al 50%. La riduzione arriva al solo 37,50% dell'imposta per il solo anno 2022 in forza dell'art.1, comma 743 L. 234/2021;

- La sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 pronunciata dalla corte costituzionale che ha ridefinito il concetto di abitazione principale, definendola come l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale in possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che sia più richiesto altrettanto per i componenti del nucleo familiare;

RITENUTO pertanto opportuno – onde recepire gli adeguamenti imposti dalla norme sopra richiamate - modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel seguente modo:

Articolo 12 – Abitazione principale e fabbricati equipollenti -
Il comma 1 viene riformulato nel seguente modo:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 –Il possesso dell'abitazione principale o assimilata (e relative pertinenze come definite dal successivo articolo 13) **non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria** salvo si tratti di unità abitativa di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.	1 –Il possesso dell'abitazione principale o assimilata (e relative pertinenze come definite dal successivo articolo 13) **non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria** salvo si tratti di unità abitativa di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;~~.~~2 2 articolo così modificato a seguito sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022

- **Art. 14-Esenzioni**

Il comma 6 viene così riformulato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO

6- Per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili del settore turistico indicati all'art 177 del Decreto Rilancio.	6- Si applicano inoltre le esenzioni temporanee dettate per fronteggiare l'emergenza pandemica COVID 19 e precisamente: - esenzione rata di acconto IMU 2020 per le casistiche previste dall'art. 177 del D.L. 34/2020 (concernenti precipuamente i settori del turismo e dello spettacolo); - esenzione rata di saldo IMU 2020 per le ipotesi previste dall'art. 78 del D.L. 104/2020; - esenzione IMU per gli interi anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (ex art. 78 D.L. 104/2020); - esenzione rata di saldo IMU 2020 ex art. 9, comma 1, del D.L. 137/2020 (per immobili in cui venivano esercitate attività contrassegnate da specifici codici ATECO nei soli casi di identità tra soggetto passivo di imposta e gestore dell'attività); - esenzione rata di acconto 2021 per le imprese con riduzione di fatturato ex. art. 6-sexies del D.L. 41/2021 ; - esenzione IMU 2021 in caso di persone fisiche possessori di immobili per i quali è stato emesso un provvedimento di convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 73/2021.

- **Art. 16 bis -Ulteriori ipotesi di riduzione-**

Viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore:

"4- Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 178/2020 l'IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia L'ambito applicativo di tale agevolazione è specificato dettagliatamente nella risoluzione MEF n. 5/DF del 11/06/2021.
Per il solo anno 2022 tale riduzione è stata elevata dal 50% al 62,50% in forza dell'art. 1, comma 743, della legge 234/2021"

- **Art. 17 -DICHIARAZIONE**

Il comma 1 viene riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO

1- I soggetti passivi (ad eccezione di quelli di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992) debbono presentare la dichiarazione – o, in alternativa, trasmetterla per via telematica – secondo le modalità e nei casi che saranno previsti con apposito decreto approvato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita l'ANCI. Nelle more dell'approvazione del precitato decreto i contribuenti continuano ad usare il modello di dichiarazione approvato con D.M. 30/10/2012.	1- I soggetti passivi (ad eccezione di quelli di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992) debbono presentare la dichiarazione – o, in alternativa, trasmetterla per via telematica – secondo le modalità e nei casi previsti dal decreto direttoriale 29 luglio 2022 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU sostitutivo di quello disciplinato dal DM 30/10/2012 .

All'art. 17 viene inoltre aggiunto il comma 7 del seguente tenore:

"5-Ai sensi dell' art. 35, comma 4, D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cosiddetto decreto semplificazioni) il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2022, relativa all'anno d'imposta 2021 , è stato differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2022"

- **Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE**

Il comma 1 viene così riformulato

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.	1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 01/01/2023.

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

RICHIAMATI altresì i commi 766 e 767 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle delibere regolamentari di entrate tributarie;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO l'intervento dell'Assessore Valentini Daniele che illustra il punto posto all'o.d.g. del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con prot.nr. 20460 del 10/12/2022 sul bilancio di previsione 2023-2025;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N° 10
VOTANTI	N° 10
FAVOREVOLI	N° 9
CONTRARI	N°. 1 (Pigoni Paolo)
ASTENUTI	N° /

DELIBERA

DI CONSIDERARE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO;

1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 160/2019)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2020 come dettagliatamente indicato in premessa (modifica comma 1 dell'art. art 12, modifica comma 6 dell'art. 14, aggiunta del comma 4 all'art. 16 bis, riformulazione del comma 1 dell'art 17, aggiunta del comma 7 all'art 17 , modifica del comma 1 dell'art. 29);

2) **DI APPROVARE PERTANTO** il testo novellato del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) come formulato nell'allegato 1) al presente atto , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;

4) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N° 10
VOTANTI	N° 10
FAVOREVOLI	N° 9
CONTRARI	N°. 1 (Pigoni Paolo)
ASTENUTI	N° /

D E L I B E R A inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Approvato e sottoscritto.

IL Vice Sindaco
Ferrari Emanuele
(Atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Rinaldi Silvia
(Atto sottoscritto digitalmente)